

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE**  
**EX ART.116 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Al Signor Presidente

del Consiglio regionale

Oggetto: Decreto n.12270 del 31.12.2011 – oggetto T.U. 1775/33 e R.R. 24,03,3006 N.2 – Concessione alla società Mallero Energia s.r.l. (P.I. 00851770149) di variante alla concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Mallero in comune di Chiesa in Valmalenco (SO), ad uso idroelettrico, assentita con determinazione della provincia di Sondrio N. 84 del 21.11.2006 e regolata da disciplinare n.4029 di rep. del 21.09.2006

Premesso che:

in Provincia di Sondrio, la pervasività degli impianti idroelettrici, circa il 90% delle acque dei fiumi e torrenti sono derivate a fini idroelettrici, le problematiche collegate al rischio idrogeologico ha portato le Commissioni Ambiente del Senato e della Camera a riconoscere l'emergenza della tutela ambientale sancendo nella legge Finanziaria del 2007 la necessità di regole diverse che hanno portato all'adozione del Bilancio Idrico;

il Bilancio Idrico della Provincia di Sondrio è parte integrante del PTUA regionale;

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio classifica il tratto del torrente Mallero, interessato dalla derivazione, in classe di rischio R3/R4;

il progetto di concessione della Società Mallero Energia s.r.l. insiste su una zona geologicamente instabile, situata a fianco di una zona costantemente monitorata (Sasso del Cane);

secondo le norme attuative del PTCP all'art. 75 - Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali non doveva essere concessa la derivazione in oggetto;

Preso atto che nella relazione istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Acque ed Energia della provincia di Sondrio si evidenzia che:

con determinazione n. 84 del 21.11.2006 (relativo disciplinare di concessione sottoscritto in data 21 settembre 2006, n.4029 di repertori, registrato a Sondrio il 10 ottobre 2006 al n.733 serie 2), la Provincia di Sondrio ha assentito alla società Mallero Energia s.r.l. Con sede in Sondrio in via Cesura 8, la concessione di derivare acqua per uso idroelettrico, nella misura di l/s 1035 medi e l/s 1300 massimi dal torrente Mallero, in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco, per produrre sul salto nominale di 295 m la potenza nominale media annua di 2,993 Kw (piccola derivazione);

con determinazione n. 630 del 12 aprile 2010 la Provincia di Sondrio, in conclusione al procedimento di autorizzazione unica previsto dall'art.12 del D.Lgs 387/93, ha autorizzato la società concessionaria alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico;

ad oggi i lavori di realizzazione dell'impianto non risultano ancora iniziati;

in data 4 ottobre 2010 la società Mallero Energia s.r.l. ha presentato un'ulteriore domanda per ottenere la variante dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, volta ad introdurre alcune modifiche ed integrazioni progettuali riguardanti in particolare il piano particelle e la planimetria mappale, la viabilità di accesso alla vasca di carico e la viabilità di accesso all'edificio centrale;

in data 18 febbraio 2011 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi convocata per l'esame dell'istanza di variante dell'autorizzazione unica n. 630 del 12 aprile 2010;

in data 24 dicembre 2008 la società Mallerio Energia s.r.l., titolare della concessione di piccola derivazione sopraccitata (Burl – serie inserzioni e concorsi n.50 de 13.12.2006, ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere una variante alla suddetta concessione prevedendo l'aumento (grande derivazione) della quantità d'acqua prelevata (da 1,035 l/s a 2,961 l/s di portata media dai 1,300l/s ai 12.000 l/s di portata massima) e il conseguente aumento della potenza nominale media annua (da 2,993 kW a 9,289 kW);

in relazione alle previsioni dell'art. 7 del R.r. 24.03.2006 n.2, la competenza in ordine al rilascio della concessione di grande derivazione d'acqua spetta alla Regione Lombardia, mentre alla Provincia compete l'istruttoria;

previa formale intesa con l'autorità concedente, la Provincia di Sondrio ha istruito la domanda di variante in argomento, quale variante sostanziale ai sensi dell'art. 25 comma 2 del R.r. 2/06 (cfr. comunicazioni Provincia prot. n. 10920 del 24.03.09 e Regione Lombardia prot. Del 08.04.09;

in data 04.08.2008 con decreto n.8614, la Regione Lombardia, a seguito dell'effettuazione della procedurale verifica ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. N. 152/06, aveva escluso il progetto di adeguamento delle portate (grande derivazione) dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con precise prescrizioni degli aspetti idrogeologici, del valore del DMV e delle misurazioni delle portate derivate e rilasciate;

L'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 26 luglio 2010 ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione con l'osservanza di alcune prescrizioni del DMV e con l'acquisizione obbligatoria dei seguenti pareri e integrazioni al progetto:

- 1) accertamento da parte delle Autorità competenti della compatibilità idraulica delle opere con gli indirizzi del PAI;
- 2) acquisizione della progettazione degli interventi di dismissione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi;

Valutato che:

a pag.2 del Decreto n.12270 del 31.12.2011 di Regione Lombardia si chiarisce che la domanda di variante alla concessione di piccola derivazione della società Mallerio Energia s.r.l. Si configura "...quale domanda di grande derivazione ex art.6 del T.U. 1775/33."

Considerato che:

il Piano Paesaggistico Regionale all'art. 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) prevede:

"Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.";

il comma 8 dell'art.17 del PPR prevede le attività od opere che non subiscono alcuna specifica limitazione e tra queste non sono comprese le opere di presa e gli impianti di grande derivazione idroelettrica come quella in oggetto;

da notizie apparse sulla stampa (LA PROVINCIA del 23 maggio 2012) emerge che, Regione Lombardia, nel caso di richiesta di una grande derivazione da parte della società Energie di Bolzano in Val Fontana ha negato la possibilità di grande derivazione idroelettrica richiamando, dalla dirigente, Dott.ssa Luisa Giovanna Pedrazzini, proprio il comma 8 dell'art.17 del PPR - "In tale elenco non sono compresi gli impianti di grande derivazione idroelettrica che, pertanto, non risultano realizzabili laddove ricadano negli ambiti di elevata naturalità";

Preso atto che:

la derivazione in argomento, per la parte situata a quota superiore ai 1.200 m s.l.m., ricade all'interno di un ambito di elevata naturalità sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del Piano paesaggistico regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/951 del 19.01.2010;

nella relazione istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Acque ed Energia della Provincia di Sondrio redatta dal Responsabile del Servizio Dott. Ing. Antonio Rotondi e dal Dirigente Italo Rizzi, del 4 marzo 2011, trasmessa a Regione Lombardia con nota prot. n. 6954 del 09.03.2011, viene evidenziato: "Piano Territoriale Regionale (PTR) - La derivazione in argomento per la parte situata a quota superiore a 1200 m. s.l.m., ricade all'interno di un ambito di elevata naturalità sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del Piano paesaggistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/951 del 19,01,2010." - Conclusioni "L'istruttoria condotta evidenzia il percorso seguito, i pareri e la relazione tra domanda di variante delle portate e gli strumenti di pianificazione vigenti, Viceversa, non risultano adeguatamente approfondite le problematiche paesaggistiche e la compatibilità della variante con la limitazione poste dal Piano Territoriale Regionale al Titolo III – disposizioni del PPR immediatamente operative – art.17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità), che attengono a compiti e funzioni di competenza regionale;

dal sito della Direzione Generale Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia, nell'abaco delle principali informazioni paesistico-ambientali articolato per comuni, quello di Chiesa in Valmalenco è così classificato: CHIESA IN VALMALENCO NEWCOD: 14019 PROVINCIA: Sondrio P.AMBITO: Disgrazia, Bernina, Val Masino, Val Codera - ART. 17: "ambiti di elevata naturalità", assoggettati alla disciplina dell'art 17, comma 1 - P.PARCHI: Parzialmente compreso nel Parco del Bernina, Disgrazia, Val Masino e Val Codera - FASCIA: Alpina;

da notizie apparse sulla stampa (LA PROVINCIA del 23 maggio 2012) emerge che in data 20 gennaio 2012 e 9 maggio 2012 il Presidente dell'amministrazione provinciale di Sondrio ha chiesto chiarimenti, in merito all'applicazione dell'art.17 del del PTR, al Dirigente di Regione Lombardia- sede Territoriale di Sondrio non avendo mai ricevuto risposte;

**interroga l'Assessore competente per sapere:**

1. perché Regione Lombardia di fronte alla richiesta di grandi derivazioni d'acqua ai fini idroelettrici, una nel torrente Val Fontana e l'altra nel torrente Mallero ha fornito pareri diversi, in una tenendo in considerazione l'applicazione dell'art. 17 del PTR e nell'altra no;
2. perché nonostante nella relazione istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Acque ed Energia della Provincia di Sondrio, trasmessa a Regione Lombardia con nota prot. n. 6954 del 09.03.2011, viene evidenziato chiaramente che la derivazione in argomento per la parte situata a quota superiore a 1200 m. s.l.m. ricade all'interno di un ambito di elevata naturalità sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del Piano paesaggistico regionale non si fa nessun riferimento all'applicazione dell'art.17 del del PTR nel decreto n.12270 del 31.12.2011;
3. perché, nonostante la chiarezza del 8 dell'art.17 del PTR che, non include grandi derivazioni d'acqua, all'interno di un ambito di elevata naturalità sottoposto a tutela paesaggistica è stata concessa la derivazione sul Torrente Mallero;
4. se non ritiene che nel decreto n.12270 del 31.12.2011 si sia erroneamente dimenticata l'applicazione dell'art.17 del PTR;
5. se non ritiene, ai fini dell'autotutela dell'azione amministrativa, ed evitare azioni giudiziarie da parte di cittadini nei confronti di Regione Lombardia di revocare il decreto in oggetto.

Milano, 6 giugno 2012


Angelo COSTANZO (Partito Democratico)

Giuseppe VILLANI (Partito Democratico)

Arianna CAVICCHIOLI (Partito Democratico)

Gianbattista FERRARI (Partito Democratico)

Giuseppe CIVATI (Partito Democratico)



**DOCUMENTO PERVENUTO**

**ALLE ORE** 145

**DEL** 6.06.2012

**SERVIZIO SEGRETERIA  
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE**

